

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi

Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto e altri rischi
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Auto HDI

Documento aggiornato il 1° novembre 2024
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile per la circolazione (R.C. Auto)

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Il contratto prevede le seguenti formule tariffarie:

- Settore 3 – Autobus: Franchigia fissa ed assoluta, Fissa;
- Settore 4 – Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abitazione: Bonus/Malus, Franchigia fissa ed assoluta, Fissa (per i rimorchi);
- Settore 6 – Macchine operatrici: Fissa;
- Settore 7 – Macchine agricole: Fissa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto, pertanto la Società risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza. Per gli autobus la Legge prevede un massimale minimo per sinistro di 30,000 milioni di Euro per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 2,000 milioni di Euro per i danni alle cose; non sono previsti ulteriori massimali.
Garanzie estese	La Società offre le seguenti estensioni di garanzia: • Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo • Danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo • Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione • Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo, avvenuta all'insaputa dell'assicurato, guidato illecitamente da figli minori

	• Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali • Responsabilità civile per i danni causati dal gancio di traino del veicolo; • Danni causati a terzi dall'eventuale rimorchio o carrello appendice agganciato al veicolo assicurato • Responsabilità civile per danni causati dal rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato, per il quale la Società abbia rilasciato valida Carta Verde, la cui legislazione contempli tale responsabilità; • Carico e scarico: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo • Danni causati a terzi dall'eventuale perdita di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche • Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
Tipo di guida	La polizza è prevista solo nella forma a guida libera : qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
TM – Trasporto marmo in blocchi	Con l'acquisto di questa opzione la garanzia R.C. Auto è estesa ai danni provocati a terzi dal trasporto di marmo in blocchi. Per l'attivazione di questa garanzia il veicolo deve essere esclusivamente adibito al trasporto di marmo in blocchi.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia / limitazione alla rivalsa	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), la Società si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa o ad esercitarla parzialmente ossia a non recuperare, o recuperare fino ad una somma predefinita, dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno. La garanzia è acquistabile in due forme: la "Base" e l'"Estesa" che prevedono diversi livelli di limitazione o esclusione della rivalsa.
N – Veicoli adibiti a trasporto di merci pericolose	Con l'acquisto di questa opzione la garanzia R.C. Auto è estesa ai danni provocati a terzi dal trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, propano e simili). E' escluso dalla copertura il trasporto di gas tossici, materie esplosive e di sostanze radioattive
O – Veicoli adibiti a trasporto di gas tossici o di materie esplosive	Questa garanzia prevede l'estensione della copertura R.C. Auto ai danni provocati a terzi dal trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.), o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.). E' escluso dalla copertura il trasporto di sostanze radioattive.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	Incendio: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di incendio - anche doloso - esplosione, scoppio, azione del fulmine. La copertura è prestata anche in caso di colpa grave: a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a). Furto e rapina totale e parziale: il contratto rimborsa, in caso di furto o rapina, la perdita totale o parziale del veicolo e degli accessori non di serie e degli optional ad installazione fissa; sono rimborsati anche i danni al veicolo derivanti dal furto o dalla rapina. E' compreso il rimborso, fino a € 500,00, dei danni causati al veicolo a seguito di furto o rapina di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo. La copertura comprende anche: • il rimborso (con uno scoperto), in caso di furto totale avvenuto a seguito del furto delle chiavi del veicolo con destrezza o all'interno dell'abitazione ed anche il rimborso delle spese per la procura a vendere o demolire il veicolo, fino a € 150,00; • in caso di ritrovamento del veicolo, il rimborso per i danni al veicolo a seguito della circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina. Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti: la garanzia <u>incendio</u> è, di regola, prestata senza scoperto. La garanzia <u>furto</u> può prevedere scoperti, minimi e franchigie. Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo. Scoperto (garanzia furto totale e parziale): • ammontare del danno € 2.000,00; • scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200,00) con il minimo di € 500,00; • importo liquidato al netto dello scoperto € 1.500,00 (in questo caso poiché l'importo dello scoperto è inferiore all'importo del minimo, alla liquidazione si applica quest'ultimo). Esclusioni garanzia Incendio: l'assicurazione non copre i danni causati da: • semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio; • incendio derivante da collisione con altro veicolo, persone od animali o dovuto a caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed urto contro ostacoli fissi e mobili od oggetti di qualsiasi tipo. Esclusioni garanzia Furto: l'assicurazione non copre i danni:

	• derivanti da appropriazione indebita del veicolo; • verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve; • derivanti dal furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, ameno che non siano danni conseguenti a furto totale. Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"
--	--

EVENTI SOCIO – POLITICI E NATURALI (opzionali)	
Garanzie di base	Eventi socio – politici: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio. Eventi naturali: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve. La garanzia è estesa, con il limite di indennizzo e la franchigia indicati sulla Scheda di Polizza, ai danni che possa subire il veicolo a seguito di grandine. Entrambe le coperture sono prestate anche in caso di colpa grave: a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a). Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivali	Scoperti: entrambe le garanzie prevedono scoperti e minimi. Esclusioni garanzia Eventi socio – politici – L'assicurazione non copre i danni al veicolo: • derivanti da incendio, da urto di altro veicolo o riconducibili alla garanzia kasko; • preesistenti sulla parte danneggiata del veicolo. Esclusioni garanzia Eventi naturali – L'assicurazione non copre i danni al veicolo: • derivanti da incendio o allagamento; • causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia. Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

ROTTURA CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto rimborsa le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato, fino alla concorrenza del massimale scelto dal Contraente sulla base di quelli predeterminati dalla Società. La garanzia opera anche per eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini (ADAS), compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivali	La garanzia prevede che la somma assicurata sia interamente operante nel caso di riparazione o sostituzione del cristallo (per i veicoli uso abitazione anche in plexiglass) danneggiato presso i riparatori od officine convenzionati con la Società. In caso contrario la somma assicurata, solo in caso di sostituzione, è ridotta di € 150,00. Per i veicoli uso abitazione e per gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la somma assicurata è interamente valida anche in caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali od officine autorizzate dalla casa costruttrice. Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni: • derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili; • conseguenti a collisione con altri veicoli e quelli conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi; • agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici nonché ad altre parti del veicolo ancorché causati dalla rottura dei cristalli. Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

KASKO E COLLISIONE (opzionale)	
Garanzie di base	Kasko Totale (Completa): il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo o persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. La garanzia è prestata a "valore intero" in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente. Esclusivamente per i veicoli uso abitazione (camper) gli autocarri fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, nel caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato ed assicurato per la R.C. Auto, la Società liquiderà il danno stesso senza l'applicazione dello Scoperto e del Minimo eventualmente indicati sulla Scheda di Polizza. Collisione con limite di indennizzo: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo a motore identificato con targa propria. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con un limite di

	indennizzo. La presente garanzia è prestabile solo per i veicoli uso abitazione (camper).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti: le garanzie prevedono scoperti, minimi e franchigie Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni: • in caso di conducente non abilitato alla guida o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • a seguito di circolazione fuori strada o abusiva successivamente al furto o rapina; • verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve; • subiti da cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

PACCHETTI DI GARANZIE (opzionale)	
Garanzie di base	Pacchetto A "Garanzie integrative": il contratto rimborsa: • in caso di furto del veicolo, la di tassa di proprietà non usufruita e le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 800,00, nonché le spese per l'acquisizione della documentazione richiesta per la liquidazione del furto e la procura a vendere fino a € 300,00; • in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, le spese per la sostituzione fino a € 300,00; • in caso di furto o rapina e successivo ritrovamento, le spese per il parcheggio o la custodia disposti dall'Autorità fino a € 200,00; • a seguito di sequestro del veicolo per incidente stradale, le spese legali per il dissequestro fino a € 300,00. Pacchetto B "Garanzie complementari danni" Questa garanzia prevede: A) per i danni da grandine: l'elevazione del limite di indennizzo, fino alla concorrenza della somma assicurata e con lo scoperto ed il minimo indicati nella Scheda di Polizza, per la garanzia "Eventi naturali", senza tenere conto del limite di indennizzo previsto per i danni da grandine, per: • danno totale; • danno parziale: <u>solo se la riparazione avviene presso la rete di riparatori od officine convenzionati con la Società.</u> B) il rimborso per: • i danni al veicolo in caso di esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo o verificatisi all'esterno del veicolo, fino a € 15.000,00; • danni ai bagagli trasportati in caso di incendio, esplosione, scoppio, fino a € 250,00; • le spese per il ripristino del box di proprietà in conseguenza di incendio o scoppio del carburante contenuto nell'impianto di alimentazione del veicolo fino a € 1.500,00. Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione" (solo per veicoli uso abitazione): il contratto rimborsa: • i danni al veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo non assicurato per la RCA e identificato con targa fino a € 5.000,00; • le spese per la riparazione, sostituzione e/o ripristino di air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza, impianto antincendio del veicolo, dovute a sinistro da circolazione fino a € 1.500,00, nonché le spese per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione fino a € 1.000,00.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative": l'assicurazione non copre i danni verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, allagamento. Esclusioni garanzia Pacchetto B "Garanzie complementari danni": l'assicurazione non copre i danni verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve oppure subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori, documenti e biglietti di viaggio. Esclusioni garanzia Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione": l'assicurazione non copre i danni verificatisi in occasione di sinistri non dovuti alla circolazione o in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, allagamento. Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto indennizza gli infortuni, in caso di morte o invalidità permanente , che il conducente del veicolo dovesse subire quando è alla guida del veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Le somme assicurate sono a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Rimborso spese mediche: la garanzia garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza. La somma assicurata è a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.
Limitazioni, esclusioni e rivali	E' prevista una franchigia per gradi di invalidità permanente fino al 3%, franchigia che si annulla per gradi di invalidità permanente pari o superiori al 30%. Esclusioni: sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: • da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; • da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti ed allucinogeni; • da conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.

ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto prevede due livelli di garanzia: "Vip" e "Top" per gli autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico. Per gli autocarri oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico è prevista la garanzia "Autocarri" e per i veicoli uso abitazione è prevista la garanzia "Camper – In viaggio assistance". Servizio Assistenza Auto Vip (per autocarri fino a 35 quintali): garantisce l'invio di un mezzo di soccorso in caso di incidente, guasto meccanico, incendio, furto tentato o parziale, per trainare il veicolo presso un'officina oppure al luogo indicato dall'assicurato (entro un raggio di 25 Km dal luogo del fermo), anche in caso di foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi. Inoltre, la garanzia prevede un veicolo sostitutivo, solo in Italia, in caso di furto, incidente o guasto meccanico. Sono poi previste altre numerose prestazioni alcune valide anche all'estero. Servizio Assistenza Auto Top (per autocarri fino a 35 quintali): oltre alle garanzie previste per il Servizio Assistenza Vip, la garanzia prevede un veicolo sostitutivo disponibile 24 ore su 24 direttamente presso il luogo del fermo del veicolo o, nel caso non fosse possibile, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Inoltre, sono previste anche altre garanzie come, ad esempio, il trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato ed il rientro da esso, ecc. Servizio Assistenza Autocarri (per autocarri oltre 35 quintali): garantisce l'invio di un mezzo di soccorso in caso di incidente o guasto meccanico per trainare il veicolo presso il più vicino punto di assistenza aperto. In caso di incidente, è previsto anche il recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Inoltre, sono previste altre numerose prestazioni alcune valide anche all'estero. Servizio Assistenza Camper – In viaggio assistance (per veicoli uso abitazione): garantisce l'invio di un mezzo di soccorso in caso di incidente, guasto meccanico, incendio o, furto tentato o parziale, per trainare il veicolo presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico all'officina più vicina, anche in caso di foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi. In caso di incidente, è previsto anche il recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Inoltre, la garanzia prevede un veicolo sostitutivo, solo in Italia, in caso di furto, incidente o guasto meccanico. Sono poi previste altre numerose prestazioni alcune valide anche all'estero.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivali	Per le prestazioni che prevedono l'auto sostitutiva è previsto un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Per tale deposito cauzionale è necessario avere una carta di credito. Esclusioni e limitazioni: • il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha contattato la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e tutte le prestazioni sono prestate al massimo per tre volte per anno assicurativo; • la durata massima delle coperture in caso di permanenza continuata all'estero è di 60 giorni; • le prestazioni non sono dovute in caso di sinistri dovuti a: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, scioperi, terremoti, calamità naturali, conseguenze di trasmutazione del nucleo dell'atomo, dolo dell'assicurato, uso improprio del veicolo, malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e del puerperio, malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni. All'estero le prestazioni non sono fornite in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • le eccedenze di massimali e gli anticipi di denaro verranno concessi compatibilmente con le disposizioni vigenti in Italia e nel paese dove si trova l'assicurato ed a condizione che vengano fornite adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata.

TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto prevede due livelli di garanzia: Light e Plus. Tutela Legale della Circolazione – Light: la copertura, che ha un massimale di € 20.000,00, prevede che la Società si faccia carico degli oneri occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale per il recupero dei danni subiti in caso di incidenti stradali che non vengono gestiti con la procedura di indennizzo diretto, nonché subiti dall'assicurato come pedone, ciclista o trasportato. La copertura è operante anche per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidenti stradali. Tutela Legale della Circolazione – Plus: la copertura, che ha un massimale di € 25.000,00 oltre alle garanzie prestate dalla Tutela Legale della Circolazione – Light, prevede che la Società si faccia carico degli oneri occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale per il recupero dei danni subiti in caso di incidenti stradali gestiti con la procedura di indennizzo diretto, esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società. La copertura è operante anche per il recupero, dei danni al terzo trasportato, l'assistenza per il dissequestro del veicolo, sequestrato a seguito di incidente stradale, proporre opposizione in caso di sospensione o revoca

	della patente di guida a seguito di incidente stradale ed altre. Nel caso vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime il massimale è elevato a € 50.000,00 per il caso di difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni: le garanzie non sono valide: • in materia fiscale ed amministrativa, per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; • per fatti dolosi delle persone assicurate, per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente e se il conducente non è abilitato alla guida oppure se il veicolo è utilizzato in difformità di immatricolazione o non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto; • in caso di contestazioni per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (difesa per delitti colposi) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nonché se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti; • per fatti derivanti da partecipazioni a gare e competizioni sportive e relative prove; • per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere o per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; • per le vertenze con la Società e per i casi di adesione a class-action.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Ulteriori casi di limitazioni Esclusioni Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto): • conducente non abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente; la Società rinuncia alla rivalsa nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro; • nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti; la Società rinuncia alla rivalsa, per i veicoli destinati al trasporto delle cose, in caso di danni subiti dai trasportati non addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose sullo stesso, sempreché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione. Inoltre, la Società rinuncia alla rivalsa, per i veicoli uso abitazione, in caso di peso complessivo superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione. • danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o ruote non gommate; • veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato; • veicolo con targa in prova o a noleggio con conducente, se la circolazione avviene in violazione delle disposizioni vigenti; • veicolo che al momento del sinistro non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria o che risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria; • se il conducente, in caso di sinistro, si allontana dal luogo del sinistro, omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 del Codice della Strada. In questi casi, oltre che in quelli elencati nel DIP, la Società assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati. Esclusioni altre garanzie opzionali (Incendio e Furto, Eventi socio – politici e naturali, Rottura cristalli, Kasko e Collisione, Pacchetti di garanzie): l'assicurazione non copre i danni: • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche e terremoti, nonché in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo; • cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo eventuali deroghe espressamente indicate nelle garanzie; • qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, salvo eventuali deroghe espressamente indicate nelle garanzie; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e comunque all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive; • arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto, salvo quanto eventualmente previsto nelle garanzie. Esclusioni altre garanzie opzionali (Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale): non vi sono ulteriori limiti di copertura.
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	E' fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità. La denuncia di sinistro può essere presentata: • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata a: sinistri@pec.hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario Responsabilità civile per la circolazione: la denuncia di sinistro può essere redatta sul "CAI – Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente" (cd. Modulo CAI) e deve contenere tutte le informazioni ivi richieste nel modulo stesso. Il modulo CAI, accompagnato da una richiesta di risarcimento, deve essere indirizzato ad HDI Assicurazioni S.p.A.: • se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli / ciclomotori entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (con targa italiana); • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, questi siano di lieve entità (le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%); • per lesioni subite da un terzo trasportato, indipendentemente dal grado di invalidità. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte (compagnia del responsabile del sinistro): • se i veicoli coinvolti sono più di due; • se uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • se le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi (oltre nove punti di invalidità permanente). Nel caso il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per informazioni consultare il sito www.consap.it. Altre garanzie: danni al veicolo e infortuni del conducente: il sinistro deve essere comunicato per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.). Assistenza diretta Le prestazioni relative al Servizio Assistenza sono erogate direttamente da Europ Assistance Italia S.p.A., ente convenzionato con la Società, tramite la propria organizzazione. In caso di sinistro <u>si deve telefonare</u> alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., 24 ore su 24: dall'Italia al numero verde 800.542.002 – dall'estero al numero +39.02.5828.6671. Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati al danneggiato. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.consap.it. Gestione da parte di altre imprese I sinistri relativi alla garanzia Tutela legale sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. Il sinistro può essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG ai numeri fax: +39.045.8290.557 per le sole nuove denunce e +39.045.8290.449 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it per le sole nuove denunce. Le prestazioni relative al Servizio Assistenza sono erogate direttamente da Europ Assistance S.p.A., ente convenzionato con la Società, tramite la propria organizzazione. Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	La Società, per i sinistri R.C. Auto deve, a termini di legge, formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti. Per i sinistri diversi da quelli R.C. Auto, che riguardano i danni al veicolo, la Società formula un'offerta o nega il rimborso entro 10 giorni dal ricevimento della perizia o, in assenza di incarico peritale, dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per la gestione del sinistro. Per i sinistri ascrivibili alla sezione Infortuni del conducente, ricevuta la documentazione richiesta, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, la Società ne comunica l'importo agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione, provvede al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Si può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Per gli autocarri, se il premio annuo
----------------------	--

	imponibile è superiore a € 1.500,00, si può richiedere il frazionamento quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze quadrimestrali stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di <u>contratti sottoscritti tramite gli intermediari bancari del Gruppo Sella</u>, non è previsto il frazionamento del premio e quest'ultimo può essere pagato tramite: - ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento; - transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente. Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Rimborso	Nei casi previsti di risoluzione anticipata del contratto (es. vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo), il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, la Società effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Sospensione	Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto E' possibile sospendere la polizza per "sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto", così come previsto dall'art. "122-bis (Deroghe)" del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209" (Codice delle Assicurazioni Private), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato. Interruzione temporanea della copertura assicurativa E' possibile interrompere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata dell'interruzione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di ripensamento, a condizione che la Polizza non sia vincolata a Terzi e non siano stati denunciati Sinistri, il Contraente, <u>in accordo con la Società</u>, ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo della stessa per chiedere la risoluzione anticipata del contratto. Se la Società accoglie la richiesta del Contraente, quest'ultimo ha diritto al rimborso del premio; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata. Inoltre, se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo), salvo il caso in cui sia stato denunciato un sinistro.
Risoluzione	E' possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone, ai professionisti ed alle aziende che intendono assicurare un veicolo diverso da autovetture, autotassametri, ciclomotori e motoveicoli.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 10,2% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 10,2 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- Sezione Responsabilità civile per la circolazione: ad un'aliquota di imposta che può variare dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo. Le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale (art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011) hanno attribuito alle provincie la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti. All'imposta va aggiunto un ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- Sezione danni al veicolo: ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio annuo. La garanzia "Pacchetto A – Garanzie integrative" è soggetta ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo.
- Sezione Infortuni del conducente: ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo.
- Sezione Assistenza: ad un'aliquota di imposta pari al 10,00% del premio annuo;
- Sezione Tutela Legale: ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma; fax: 06.42133206; PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it ; Per info: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.